

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 21/01/2025

FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato il 30 luglio 2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per una somma di € 2.814,58, in applicazione del criterio *pro rata temporis*. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo. In tabella riepilogativa chiede altresì la restituzione delle commissioni di estinzione.

Parte resistente nelle controdeduzioni eccepisce di avere già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti, secondo quanto stabilito nel contratto, riconosciuto conforme alla legge dall'Abf e dal giudice ordinario, ed in conformità alla normativa vigente. In particolare, stante la loro natura di costi *recurring* ed in ossequio alla previsione contrattuale (cfr. Modulo SECCI sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato") sono stati oggetto di rimborso gli oneri di cui alla lett. b), le "commissioni alla mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento", secondo il criterio del *pro rata temporis*. Inoltre, risultano già rimborsati secondo il criterio

della curva di interessi anche gli oneri di natura *upfront*, nonostante la rifusione non fosse dovuta, giusta espressa previsione pattizia in tal senso: nel dettaglio, trattasi di quelli di cui alla lett. a) "Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria", alla lett. c) "Provvigioni all'intermediario del credito". Quanto alle "Provvigioni all'intermediario del credito" nell'allegato al SECCI viene evidenziata chiaramente la natura preliminare alla concessione del finanziamento che connota l'attività dell'Agente.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, eccepisce che la stessa è infondata, come si evince dalla pattuizione di un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente", come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente; alla stessa conclusione conduce inoltre la statuizione dell'obbligo per il cliente - in caso di estinzione anticipata - di "rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato" (Cfr. Modulo SECCI). Argomenta che il dato testuale non può che essere interpretato nel senso dell'applicazione del criterio indicato nel piano di ammortamento. Il dettato contrattuale infatti entra nel merito del criterio di rimborso della sola quota di oneri non maturata, parlando infatti al singolare e riferendosi perciò solo a quest'ultima: "tale quota (con evidente riferimento ai soli oneri non maturati) viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste da finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue" (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato").

Quanto alle spese di assistenza tecnica, dichiara che la richiesta si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro sul punto e pertanto non merita accoglimento e con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, rileva che deva essere respinta in quanto la relativa voce è calcolata conformemente alle previsioni di legge e di contratto, nonché giustificata in relazione ad un insieme di attività connesse all'estinzione anticipata (conteggio estintivo, liberatoria, comunicazioni al datore di lavoro, ecc.).

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel novembre 2019, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 3.080,66 per "abbuono interessi" e di € 533,10 quali Commissioni della Mandataria, oltre all'applicazione di una "commissione di estinzione" per € 206,07. In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art.

125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*” Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità.

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto, concluso ed estinto in data antecedente l'entrata in vigore del novellato art. 125sexies Tub, rilevando come sia le commissioni alla mandataria per il perfezionamento del contratto che le provvigioni dell'intermediario risultino descritte in contratto alla stregua di attività aventi chiaro carattere *up front*. Le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento sono considerate *recurring* dal contratto stesso e risultano rimborsate in sede di conteggio estintivo. Parte resistente, da quanto in atti risulta aver a rimborsato al cliente, in risposta al primo reclamo, anche la quota non maturata degli oneri *up front*, per una somma complessiva di € 1.553,53.

Con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi sulla base del criterio *pro rata temporis*, il Collegio richiama i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni nn. 6885/22 e 6888/22), in base ai quali, in ragione

dell'ambiguità della clausola contrattuale ad essi relativa, si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi, qualora oggetto di specifica domanda, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, in base al quale in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore. Nel caso in esame, più specificatamente, nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

In conclusione, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità (“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 1.734,00, calcolato come dalla seguente tabella:

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso della penale di estinzione anticipata. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno..." Nel caso in esame la norma non appare violata, né, come suo onere, la parte ricorrente esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1738 del 18 febbraio 2025

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.734,00 (millesettcentotrentaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI